

*Napoli, lì 14 gennaio 2022*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 6/2022**

*Obbligo vaccinale over 50 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 229/2021 e del D.L. n. 1/2022*

Con la presente ed allo scopo di aggiornare costantemente tutte le Aziende assistite, si ritiene opportuno e doveroso comunicare che al fine di contrastare la diffusione del Covid-19, prodotta dalla quarta ondata della pandemia e per incentivare la diffusione della campagna vaccinale, il Governo ha introdotto nuove misure restrittive e di contenimento approvando, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, due decreti legge: il D.L. n. 229/2021 e il D.L. n. 1/2022. In particolare i due Decreti Legge prevedono diverse novità e, più precisamente:

✓ ***Obbligo vaccinale per soggetti over 50 e sanzioni:***

Il D.L. n. 1 del 2022, a far data dall'8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, introduce (modificando il D.L. n. 44/2021) l'obbligo vaccinale per prevenire l'infezione dal virus SARS-CoV-2, per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022. L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto;

✓ ***Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro:***

Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all'obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale. Nel caso i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale comunicano di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto

di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022. E' vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all'obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico - sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

✓ ***Obbligo vaccinale per personale universitario:***

Dal 15 febbraio 2022, l'obbligo vaccinale senza alcun limite di età è esteso anche al personale universitario come già previsto dal 15 dicembre 2021 per il personale scolastico.

- ✓ ***Sospensione e sostituzione di lavoratori privi di green pass (base) anche per le aziende oltre i 15 dipendenti:*** il D.L. n. 1/2022 sostituisce interamente il settimo comma dell'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 prevedendo che tutte le aziende (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

✓ ***Utilizzo del Green pass (base e/o rafforzato) e quarantena precauzionale:***

Oltre a quanto già previsto dal decreto legge n. 221/2021, il combinato disposto delle misure contenute nel D.L. n. 229/2021 e del successivo D.L. n. 1/2022 comporta nuove disposizioni in merito all'utilizzo del green pass base (ossia la certificazione verde Covid-19 che si ottiene anche in seguito a test antigenico e/o molecolare) e del green pass rafforzato o super green pass, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. Il green pass rafforzato sarà necessario da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per accedere ai seguenti servizi e attività:

- ❖ alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- ❖ sagre e fiere;
- ❖ convegni e congressi;
- ❖ feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- ❖ servizi di ristorazione all'aperto;
- ❖ impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

- ❖ piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- ❖ centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto;
- ❖ mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Il green pass base sarà necessario da giovedì 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere a:

- ❖ servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.);
- ❖ colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all'interno di istituti penitenziari per adulti e minori;

A decorrere, invece, da martedì 1° febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico dpcm) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per accedere a:

- ❖ pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito dpcm).

Si aggiunge, anche, che le nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea e comprovata certificazione medica. I titolari e i gestori dei servizi e delle attività in elenco sono tenuti alla verifica del possesso del green pass (base o rafforzato) attraverso l'app Verifica C19.

Per quanto riguarda, invece, la quarantena precauzionale, il Decreto prevede che la stessa non si applica a coloro che:

- ❖ hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o dalla guarigione;
- ❖ nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo del vaccino (c.d. terza dose o dose booster).

Si precisa, anche, che la normativa in questione prevede una sorta di auto-sorveglianza e, più precisamente, che fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare, solo qualora sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo dall'ultima esposizione al caso. Qualora i sintomi insorgano e il test dia esito positivo, allora inizia l'isolamento anche per il "contatto stretto" che a quel punto viene ovviamente considerato "soggetto positivo". Se il primo test invece risulta negativo e i sintomi però permangono, allora il tampone andrà ripetuto al quinto giorno. Nel caso in cui il primo tampone all'insorgenza dei sintomi dia esito negativo e in seguito i sintomi scompaiano entro il quinto giorno dall'esposizione del "contatto stretto" al caso indice positivo, allora il "contatto stretto" non dovrà fare alcun nuovo test al quinto giorno, ma solo continuare ad indossare la mascherina FFP2 in tutti i luoghi da lui frequentati fino al decimo giorno incluso dalla prima esposizione al caso indice.

A partire dall'undicesimo giorno tale persona non sarà più considerata sottoposta all'auto-sorveglianza, senza alcun bisogno di eseguire test.

✓ *Smart working emergenziale settore pubblico e privato:*

Il Governo ha emanato una circolare volta a sensibilizzare sia le amministrazioni pubbliche che i datori di lavoro privati ad implementare il più possibile forme di lavoro agile. Per quanto riguarda il settore privato la circolare raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio od in modalità a distanza, alla luce anche della possibilità di utilizzare lo smart working, fino alla data del 31 marzo 2022, con modalità semplificata e, quindi, senza l'accordo individuale tra azienda e singolo dipendente (necessario invece ai sensi della legge n. 81/2017) e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

Con molte cordialità e saluti.

*Maria Cafasso*  
